

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 ottobre 1990**  
**recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei**  
**prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/90 <sup>(4)</sup>, ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore lattiero-caseario per il 1990;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella settimana dal 2 al 7 luglio 1990 per le categorie di formaggi 5 e 6, nella settimana dal 30 luglio al 3 agosto 1990 per la categoria 3 e dal 3 all'8 settembre 1990 per la categoria 2 vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile al terzo trimestre 1990;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 2016/90 <sup>(5)</sup>, (CEE) n. 2352/90 <sup>(6)</sup> e (CEE) n. 2639/90 <sup>(7)</sup>; che occorre adottare

misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato in Spagna, non è ipotizzabile, attualmente, un aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, occorre disporre, quale misura definitiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, la proroga della sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, punto 2 dei regolamenti (CEE) n. 2016/90, (CEE) n. 2352/90 e (CEE) n. 2639/90 fino alla fine del terzo trimestre 1990 e fissare la data a partire dalla quale possono essere ripresentate domande di titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti del settore lattiero-caseario di cui ai regolamenti (CEE) n. 2016/90, (CEE) n. 2352/90 e (CEE) n. 2639/90 è sospeso fino al 30 settembre 1990.

2. Le domande di titoli MCS presentate a partire dal 24 settembre 1990 sono imputate alla frazione del massimale indicativo relativa al quarto trimestre 1990.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 19. 6. 1990, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 181 del 14. 7. 1990, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU n. L 215 del 10. 8. 1990, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 del 14. 9. 1990, pag. 11.